

Legge regionale 20 gennaio 1971 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1981

Provvidenze a favore del personale regionale.

Art. 3

(1)(2)

Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.

Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.